

STUDIO  RIGHINI

Commercialisti & Avvocati

Il trust in breve

A cura di Gianluca Fiori



Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it

STUDIO INTEGRATO
ACBGROUP

Che cos'è il trust?

Il *trust* è un istituto giuridico di derivazione anglosassone in forza del quale un soggetto (*trustee*) amministra uno o più beni conferitigli da un altro soggetto (*disponente*) per uno scopo predeterminato dallo stesso o nell'interesse di terzi (*beneficiari*).

Il trust è riconosciuto in Italia?

Si, in forza della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata in Italia con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364. Nonostante se ne parli ormai da tempo, tuttavia, non esiste una legge italiana che disciplini l'istituto. Di conseguenza, anche un *trust* interno (ossia un *trust* istituito da un disponente italiano, che vi conferisca beni situati in Italia, con *trustee* e beneficiari italiani) sarà sempre disciplinato da una legge straniera. Molto utilizzata, per varie ragioni, è la Legge di Jersey.

Chi sono i «protagonisti» del Trust?

Un *trust* deve avere necessariamente un disponente (colui che istituisce il trust e vi conferisce alcuni beni) ed un *trustee* (colui che diviene titolare dei beni conferiti in trust e li deve amministrare secondo le istruzioni ricevute). Normalmente, vi sono poi anche dei beneficiari (ossia i soggetti nell'interesse dei quali i beni sono amministrati dal *trustee*). Infine, può (in alcuni casi deve) essere nominato un guardiano, con il compito di vigilare sull'operato del *trustee*.

Ma il trustee può fare quello che vuole?

No. Il trustee deve amministrare i beni conferiti in trust per uno scopo predeterminato o nell'interesse di terzi. Deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nell'atto istitutivo. Se viola i propri doveri ne è responsabile.

E se ha dei creditori personali?

I creditori personali del trustee non possono soddisfarsi sui beni che egli possiede in quanto trustee.

Ma il disponente può essere anche beneficiario?

Si

Quali finalità si possono perseguire con un trust?

Il *trust* può essere istituito con moltissime finalità: la tutela di soggetti deboli; il passaggio generazionale; la gestione unitaria di partecipazioni sociali; il perseguimento di finalità benefiche; l'assistenza personale.

Quali vantaggi consente un trust?

L'effetto tipico è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti in *trust* rappresentano un patrimonio separato rispetto a quello del *trustee*. I beni restano, quindi, insensibili alle vicende personali o patrimoniali del *trustee*. Allo stesso modo, tuttavia, i beni in *trust* non risentono più delle vicende personali e patrimoniali del disponente.